

Con l'approvazione della **Legge di stabilità per il 2016** (Legge 28 dicembre 2015, n.208), il legislatore ha rafforzato le misure di spending review per il controllo dei costi della pubblica amministrazione, in particolare le misure in tema di obblighi di ricorso alla convenzioni Consip e rispetto dei limiti massimi di qualità-prezzo per gli acquisti pubblici.

Dato il nuovo quadro normativo, ANAC, MEF e Consip avviano le attività di rispettiva competenza al fine di assicurare la pronta ed efficace applicazione delle disposizioni sopra descritte.

I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO

Con questo protocollo d'intesa, ANAC, MEF e Consip intendono collaborare, in base ai rispettivi ruoli, nella realizzazione delle attività in tema di obblighi delle pubbliche amministrazioni di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del *Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA*, nonché di rispetto dei parametri, come limiti massimi, per gli acquisti realizzati autonomamente.

La collaborazione istituzionale tra le parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti operativi:

- a) svolgimento di attività dirette alla **verifica della sussistenza** delle condizioni di cui all'art. 1 comma 510 della Legge di stabilità 2016 nel caso di acquisti autonomi da parte delle pubbliche amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip
- b) svolgimento di attività dirette alla **verifica del rispetto**, da parte delle amministrazioni obbligate ai sensi della normativa vigente, degli obblighi in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione
- c) svolgimento di attività dirette alla **verifica del rispetto dei parametri prezzo-qualità** di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 507 della Legge di stabilità 2016 da parte delle amministrazioni obbligate al rispetto di tali parametri
- d) **analisi delle risultanze delle attività** di cui ai punti a), b) e c), anche ai fini della valutazione dei risparmi indotti
- e) identificazione di **possibili interventi di evoluzione delle rispettive banche dati** a supporto dell'interoperabilità e della capacità di analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il Protocollo d'intesa avrà una durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Tra le norme contenute nella Legge di stabilità si ricordano in particolare:

- a) **Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip (articolo 1, comma 507).** Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica - le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
- b) **Pubblicazione delle caratteristiche essenziali e dei relativi prezzi (articolo 1, comma 507).** Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni Consip, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'Economia e Finanze e nel portale degli Acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (c.d. benchmark)
- c) **Disposizioni sulla possibilità per le amministrazioni di procedere ad acquisti autonomi (articolo 1, comma 510).** Le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.